

Circolare 4/2011

Sava lì 17/06/2011

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

Oggetto: Il Decreto Sviluppo e le principali novità.

Egregio Cliente,

con la pubblicazione sulla G.U. 13.05.2011 n. 110 è entrato in vigore il c.d. "Decreto Sviluppo", le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.

LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Le novità più rilevanti, sul fronte della **semplificazione fiscale** riguardano:

- la riscossione contributi previdenziali;
- l'estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
- la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva;
- comunicazioni o dichiarazioni per familiari a carico;
- l'abolizione della comunicazione telematica per acquisti > di 3000 euro con carte prepagate o bancomat;
- l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, debito o prepagate;
- l'innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni di impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
- l'innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
- la tassazione agevolata del 10% sul gas naturale per la combustione ai fini civili e sino a 480 metri cubi di gas somministrato;
- l'attenuazione del principio del solve et repete ovvero in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al 120°giorno;
- i controlli e richieste di dati da parte dell'amministrazione finanziaria ai contribuenti;
- i documenti già in possesso di uffici finanziari o amministrazioni pubbliche;
- i corrispettivi periodici;

- i rimborsi di imposta;
- il rinvio dei termini;
- la concentrazione in un'unica scadenza del termine entro il quale gli enti pubblici che effettueranno i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
- i patti di famiglia;
- i fondi immobiliari.

Vediamo in dettaglio le novità più rilevanti.

Riscossione contributi previdenziali

Per quanto riguarda la riscossione coattiva di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi due sono le novità:

1. la competenza, che oggi è dell'agenzia delle entrate, passa all'INPS e anche su questi contributi si applicherà la nuova procedura con emissione del nuovo e unico avviso di addebito con valore di titolo esecutivo;
2. La rateazione delle somme delle somme scaturenti dai controlli delle dichiarazioni dei redditi prima dell'iscrizione a ruolo con emissione di cartella di pagamento e che riguarda non solo i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, ma qualunque somma scaturente dai controlli, non è più soggetta al limite dei 2 mila euro ai fini dell'accesso.

Contabilità semplificata

Una delle semplificazioni del decreto sullo sviluppo prevede un "allargamento" della contabilità semplificata per imprenditori individuali e società di persone. I limiti di 309.874,14 e 516.456,90 euro passano, rispettivamente, a 400mila e 700mila euro di ricavi. Sia ai fini Iva, sia ai fini delle imposte sui redditi, è previsto che nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite più alto di 700mila euro.

Le regole per l'accesso al regime semplificato rimangono le stesse: l'accesso è applicabile dall'anno successivo al rispetto delle soglie e in caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime contabile ordinario o semplificato sulla base dell'ammontare ragguagliato ad anno dei ricavi che saranno presumibilmente conseguiti nell'anno (art. 18 comma 7 del DPR 600/73). Se, alla fine del primo anno di attività i predetti limiti vengono superati, per lo stesso anno resta applicabile il regime "semplificato", mentre a partire dall'anno successivo si deve applicare il regime di contabilità ordinaria.

Doveroso ricordare che non cambia nulla per gli esercenti arti e professioni: tali soggetti continuano ad adottare come condizione "naturale" il regime di contabilità semplificata, fatta salva l'opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.

Rivalutazioni terreni e quote

Vengono riaperti i termini rivolti a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari, al di fuori del regime di impresa, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva. I beni devono essere posseduti alla data del 01.07.2011, mentre la perizia deve essere asseverata entro il 30.06.2012. Termine al 30.06.2012 per il versamento dell'imposta sostitutiva del 2% o del 4%. Novità assoluta è che viene introdotta la possibilità di compensazione con l'imposta sostitutiva già versata in occasione della precedente rivalutazione e la possibilità di rimborso è possibile anche nell'ipotesi siano decorsi i termini previsti per le istanze.

Comunicazioni o dichiarazioni per familiari a carico

Scompare l'obbligo di comunicazione annuale per i lavoratori dipendenti e pensionati dei dati per ottenere le detrazioni per familiari a carico. Il lavoratore dipendente o il pensionato dovrà effettuare la comunicazione al suo sostituto d'imposta solo in caso di variazioni dei dati a suo tempo dichiarati. La norma si applicherà a partire dalla dichiarazione 2012 relativa ai redditi del 2011.

Spesometro

Rimangono escluse dal cosiddetto "spesometro" gli acquisti dei consumatori finali tracciati dagli operatori finanziari: nella comunicazione telematica non dovranno essere riportate le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di contribuenti privati, se il pagamento avviene a mezzo carte di credito, di debito o prepagate o bancomat. Più precisamente sono state escluse dalla comunicazione telematica delle operazioni Iva da 3 mila euro in su, le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi dell'Iva, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari tenuti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria.

Schede carburante

Non sono più obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti Iva che pagano tali acquisti esclusivamente mediante carte di credito, di debito o carte prepagate emesse dai suddetti operatori finanziari. Attenzione però che nel sottolineare che la dispensa non riguarda, dunque, coloro che non si avvalgono in via esclusiva di detti mezzi di pagamento, rimane da capire con quali modalità e tempistica i soggetti esonerati dovranno procedere per registrare tali acquisti nella contabilità, sia per la detrazione dell'Iva che per la deduzione della spesa ai fini reddituali. In tal senso provvederemo a darvi opportuna comunicazione.

Distruzione dei beni

E' stato disposto un adeguamento monetario in relazione alla procedura semplificata per la distruzione di beni, ai fini del superamento delle presunzioni Iva. È stato, infatti, elevato da 5.164 a 10 mila euro l'ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, piuttosto che tramite il verbale redatto da pubblici funzionari, da finanziari o dal notaio.

Annotazione cumulativa fatture

E' stato innalzato da 154 a 300 euro il limite d'importo delle fatture, attive e passive, ai fini dell'annotazione cumulativa mediante documento riepilogativo, ai sensi dell'art. 6 del dpr n. 695/96.

In aggiunta è stata espressamente prevista la possibilità di avvalersi della semplificazione anche per le autofatture emesse in relazione alle operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile.

Accertamento esecutivo

Viene disposta l'attenuazione del principio del "sole et repete" (prima paga e poi avvia la lite). Sostanzialmente, ed è questa la novità più rilevante in tema fiscale, viene posto un freno alla potenziale esecutività già al 61° giorno dalla notifica degli atti di accertamento emessi dalle Entrate a partire dal 1° luglio 2011. Viene, infatti, previsto che, in caso di ricorso da parte del contribuente, con contestuale richiesta di sospensiva ex articolo 47 del dlgs n. 546/1992, non si procederà all'esecuzione fino alla pronuncia della Ctp sul provvedimento cautelare. Non si tratta tuttavia di una sospensione automatica fino alla sentenza: il termine massimo è fissato non oltre il 180° giorno dalla data di presentazione/notifica dell'istanza. Laddove entro tale termine (che appare tuttavia congruo con le attuali tempistiche delle commissioni) non fosse intervenuta la pronuncia della Ctp sulla richiesta di sospensione, quindi, l'atto impugnato riacquisterà efficacia esecutiva e il contribuente, pur in pendenza di ricorso, dovrà versare almeno il 50% della somma richiesta dal Fisco per non vedersi esposto all'esecuzione forzata.

Sulle somme dovute in base all'avviso di accertamento non sarà dovuta la sanzione per omesso versamento. Sostanzialmente viene abolita la sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in relazione alle somme accertate, atteso che l'avviso di accertamento contiene già le sanzioni relative alle maggiori somme accertate e, dunque, non avrebbe avuto molto senso parlare anche di omesso versamento.

Ciò posto, per completezza, si evidenzia che, non vengono modificati i riferimenti al termine di proposizione del ricorso e, dunque, si potrebbe immaginare come sia in ogni caso utile richiedere, rispetto al contenuto dell'avviso di accertamento, l'accertamento

con adesione che come noto sospende i termini per la proposizione del ricorso per 90 giorni.

Infatti, la presentazione dell'istanza di adesione determina la sospensione dei termini per ricorrere di 90 giorni senza che rilevino nè l'esito del contraddittorio instaurato (cfr. Cassazione 15171/2006) nè l'eventuale mancata presentazione del contribuente istante (cfr Corte costituzionale, ordinanza 140/2011). I termini per la presentazione del ricorso si spingono così a 150 giorni e nell'ipotesi che questo lasso di tempo ricada nel periodo di sospensione dei termini processuali, il contribuente ha ulteriori 46 giorni che, aggiunti ai 150 spettanti portano a un periodo di 6 mesi e mezzo per l'impugnazione (si veda la Cassazione 2682/2011).

Inoltre, come detto, a fronte delle modifiche proposte fino alla decisione della commissione tributaria in ordine all'istanza di sospensione e comunque entro i 120 giorni successivi alla presentazione dell'istanza stessa nessun atto esecutivo potrà però essere esperito sulle somme dovute a titolo provvisorio.

Verifiche presso le aziende

I controlli eseguiti da diverse autorità amministrative in forma di accesso, da parte di qualsiasi autorità competente dovranno essere unificati (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS) ed al massimo avvenire con cadenza semestrale ed il termine di permanenza e l'eventuale proroga non dovranno superare una durata pari a 15 giorni (30 giorni per le imprese in contabilità ordinaria (prorogabili di ulteriori trenta per ragioni di effettiva necessità) per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi. Dalla suddetta nuova previsione sono esclusi i casi straordinari di accessi per la repressione di reati, ispezioni relative alla tutela della salute, e della sicurezza sul lavoro, sulla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Gli accessi della Guardia di Finanza presso le imprese dovranno avvenire per quanto possibile in borghese.

Documenti enti pubblici

I contribuenti non dovranno più fornire informazioni o documentazioni che siano già in possesso del Fisco (ad esempio i questionari sul redditemetro che spesso e volentieri contengono richieste di documenti già in possesso dell'amministrazione, come ad esempio i registri del PRA) e degli enti previdenziali ovvero che da questi possano essere direttamente acquisite da altre amministrazioni.

Rimborsi di imposta

Viene previsto che la richiesta di rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Rinvio dei termini

Sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo tutti i termini relativi a versamenti e adempimenti (compresi quelli telematici) che scadono il sabato o in un giorno festivo.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Quanto al sostegno alle imprese la nuova manovra è intervenuta in punto di:

- **Bonus assunzioni al Sud.**

Bonus assunzioni al Sud

E' stata prevista una detassazione al 50% dei costi salariali relativi ai nuovi lavoratori assunti dalle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) che si concretizza nell'attribuzione di un credito d'imposta per l'incremento della loro base occupazionale.

Si ritiene opportuno fissare i punti fondamentali della nuova disposizione:

a. beneficiari: la norma che parla di "datori di lavoro" ricomprende in tale accezione sia le imprese che i datori di lavoro non imprenditori;

b. assunzioni aggiuntive: l'incremento occupazionale va calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti.

I lavoratori a tempo indeterminato e parziale si calcolano "pro quota" rispetto all'orario previsto nel CCNL, per effetto dell'art. 6 del D.L.vo n. 61/2000 (comma 5). L'incremento della base occupazionale va computato al netto delle diminuzioni verificatesi nelle società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. E' considerata società collegata quella in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o quella nella quale un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, o quella in cui si verifica l'influenza di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. L'art. 2359 c.c. precisa, inoltre, altri criteri di valutazione nel c.d. "controllo per partecipazione". Per il concetto di collegamento anche per interposta persona, in attesa di chiarimenti amministrativi, si può ritenere estensibile la definizione fornita dall'art. 8, comma 4-bis della legge n. 223/1991 il quale, parlando dei benefici economici in favore di chi assume lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, parla di esclusione per quelle imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'azienda che ha licenziato, o risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Tutte le assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro di nuova costituzione che "nascono" dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge, sono considerate nuove assunzioni;

c. lavoratori che fanno scattare il beneficio: si tratta dei prestatori assunti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie degli "svantaggiati" o dei "particolarmente svantaggiati", secondo la definizione che si evince dal Regolamento 88/2008/CE. Sono considerati "svantaggiati" i lavoratori disoccupati da almeno sei mesi, o privi di diploma di scuola media superiore, o con un'età superiore ai cinquanta anni, o che vivano soli con una o più persone a carico, o che siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di parità uomo-donna, o, infine, siano membri di una minoranza nazionale.

Sono considerati "particolarmente svantaggiati" i lavoratori privi di occupazione da almeno ventiquattro mesi. Tutto questo si trova al comma 2 che recepisce i commi 18 e 19 dell'art. 2 del Regolamento 88/2008/CE. Da ciò si deduce che i portatori di handicap rientrano nella categoria degli "svantaggiati" e dei "particolarmente svantaggiati" soltanto in presenza degli specifici requisiti sopra riportati e che valgono per la generalità dei lavoratori;

d. vantaggio economico: nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati viene riconosciuto un "bonus" sotto forma di credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Tale "bonus" è corrisposto per ventiquattro mesi qualora l'assunzione riguardi soggetti "particolarmente svantaggiati". Si ritiene che tali benefici rientrino nel c.d. "computo de minimis" in base al quale fino al 31 dicembre 2011 le imprese possono usufruire di aiuti fino ad un tetto di 200.000 euro;

e. credito d'imposta: va indicato (art. 2, comma 6) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile soltanto in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

f. decadenza dalla fruizione del credito: ciò avviene se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti, se i posti di lavoro creati non siano conservati per almeno tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese e nel caso in cui vengano accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva da lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nelle ipotesi in cui la Magistratura abbia emanato provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro ex art. 28 della legge n. 300/1970 (condotta antisindacale). Poiché le assunzioni debbono esser a tempo indeterminato, la risoluzione del rapporto dopo tre anni o dopo due anni che è il periodo "minimo" per il godimento del credito d'imposta (per le piccole e medie imprese), presuppone una risoluzione del rapporto per giusta causa o giustificato motivo, con le relative tutele legali "reali" od "obbligatorie" correlate. Chiarimenti amministrativi dovranno, altresì, valutare situazione nelle quali il rapporto di lavoro si risolve per volontà del lavoratore (es. dimissioni). La norma relativa al limite delle violazioni non formali entro il quale, comunque, si ha diritto al credito d'imposta

(5.000 euro), andrà chiarita alla luce di quanto afferma l'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 che subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi al possesso del DURC ed al rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o, se esistente, da quella territoriale od aziendale. Per completezza di informazione si ricorda, inoltre, che la definizione di piccola e media impresa discende dalla regolamentazione comunitaria: infatti è considerata piccola quella con meno di cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a dieci milioni di euro, media quella con un organico inferiore alle duecentocinquanta unità, con un fatturato annuo inferiore ai cinquanta milioni di euro o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a quarantatre milioni di euro. Le disposizioni europee forniscono anche la definizione di micro impresa (che non rileva ai fini della presente agevolazione, ritenendosi assorbita in quella piccola) che è quella di un'azienda con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove e con un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro;

g. godimento effettivo dei benefici: il credito d'imposta è in linea con la decisione assunta il 24 – 25 marzo 2011 nel "Patto Europa plus" destinato a favorire, con fiscalità di vantaggio, le Regioni del Mezzogiorno.

Credendo di aver fatto cosa utile e gradita e restando a disposizione per eventuali chiarimenti con l'occasione Vi porgiamo i migliori saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica